

VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI

POLIZZE SANITARIE - Persone Fisiche

- A. Nel caso in cui una **PERSONA FISICA stipuli direttamente una polizza sanitaria con una Compagnia di Assicurazione**, non usufruisce di alcun vantaggio fiscale; infatti il costo che detta persona sostiene per la polizza **NON E' DETRAIBILE** in sede di dichiarazione dei redditi.
- B. Nel caso in cui la stessa **PERSONA FISICA aderisca ad una MUTUA** e versi alla stessa un CONTRIBUTO ASSOCIATIVO (finalizzato all'erogazione di "sussidi nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, di un aiuto alla famiglia", detto contributo **è detraibile nella misura del 19% con il limite di € 1.291,14**. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.
(vedasi **Art.83 Comma 5 D.Lgs. 117/17 Riforma del Terzo Settore**)

POLIZZE SANITARIE - Persone Giuridiche

- A. Nel caso in cui **l'AZIENDA stipuli una POLIZZA SANITARIA a favore dei propri Dipendenti**, per il Dipendente il costo della polizza, pur se sostenuto dall'Azienda, rappresenta un benefit, quindi fa reddito (il costo della polizza sarà aggiunto alla retribuzione nel CUD); pertanto, il Dipendente, sul premio di polizza pagato per lui dall'Azienda, pagherà i contributi di sua spettanza e l'IRPEF;
- B. Nel caso in cui **la stessa AZIENDA aderisca ad un FONDO SANITARIO INTEGRATIVO** del SSN (come è LA MUTUA ITALIANA, che preveda la "Sezione Collettive") e versi allo stesso un CONTRIBUTO, detto contributo, per il Dipendente, non rappresenta reddito fino al limite di € 3.615,20. Pertanto, il Dipendente, sul contributo versato per lui (ed i suoi familiari fiscalmente a carico) dall'Azienda, non pagherà i contributi di sua spettanza, né IRPEF.
(vedasi **art. 51 del TUIR**)

Sulle somme versate a La Mutua Italiana, l'Azienda versa all'INPS un **Contributo di Solidarietà del 10%** rispetto al 30% che avrebbe versato qualora non fosse transitata attraverso la Mutua, godendo così di un **risparmio contributivo del 20%**
(vedasi **legge 166/91**)